

Avviso pubblico per la realizzazione di progetti riguardanti “Grandi eventi e manifestazioni”, anche transnazionali, attinenti ai fatti della prima guerra mondiale, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, e dell’articolo 5, comma 1, lettera e), della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell’inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura)

art. 1 finalità dell’Avviso pubblico

1. Il presente Avviso pubblico, di seguito denominato Avviso, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, e dell’articolo 5, comma 1, lettera e), della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell’inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), di seguito denominata Legge, disciplina le modalità di concessione di incentivi per la realizzazione di “Grandi eventi e manifestazioni” aperti al pubblico, anche transnazionali, aventi carattere espositivo, musicale, cinematografico e audiovisivo, teatrale e di spettacolo o divulgativo, attinenti ai fatti della Prima guerra mondiale e finalizzati al rafforzamento di una cultura di pace, di convivenza pacifica fra i popoli e alla costruzione di una nuova cittadinanza europea.

2. L’Avviso disciplina, in particolare:

- a) i settori di intervento;
- b) le tipologie e i requisiti dei beneficiari;
- c) le modalità, comprensive del termine, di presentazione della domanda;
- d) la composizione della commissione di valutazione;
- e) i criteri e le priorità di selezione, nonché i punteggi di valutazione per ogni criterio, funzionali all’elaborazione della graduatoria dei progetti;
- f) la determinazione della percentuale della misura dell’incentivo rispetto alla spesa ammissibile;
- g) i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi;
- h) i limiti massimi e minimi degli incentivi;
- i) le modalità di rendicontazione;
- j) le ipotesi di rideterminazione e revoca degli incentivi.

art. 2 incentivo regionale

1. L’incentivo non può superare il fabbisogno di finanziamento.
2. L’incentivo richiesto è compreso fra 50.000,00 euro e 75.000,00 euro. Qualora l’incentivo richiesto sia inferiore a 50.000,00 euro o superiore a 75.000,00 euro, la domanda è inammissibile.

art. 3 categorie e requisiti dei beneficiari

1. I soggetti beneficiari degli incentivi sono individuati, anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, della Legge, tra gli enti locali territoriali del Friuli Venezia Giulia o tra i soggetti di diritto

privato, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e tra società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche.

2. I soggetti di diritto privato di cui al comma 1 possono presentare domanda di incentivo solo se costituiti in associazione temporanea di scopo, di seguito denominata "ATS", di cui facciano parte almeno tre soggetti, individuati fra gli stessi soggetti di diritto privato di cui al comma 1 ed enti pubblici non territoriali, salvo si tratti di enti locali territoriali del Friuli Venezia Giulia. Il soggetto capofila dell'ATS deve avere al momento della concessione dell'incentivo e fino alla presentazione del rendiconto, la propria sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia. L'atto costitutivo dell'ATS deve essere presentato al momento dell'accettazione del contributo.

3. Gli statuti dei soggetti di diritto privato partecipanti all'ATS, compresi nelle categorie di cui al comma 1, sono adottati con atto pubblico o scrittura privata e contengono la previsione dell'assenza di finalità di lucro o l'obbligo di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale. Gli statuti delle società cooperative partecipanti all'ATS, compresi nelle categorie di cui al comma 1, sono adottati con atto pubblico o scrittura privata e contengono la previsione dello svolgimento di attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche.

4. I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare al presente Avviso:

a) singolarmente, se enti locali territoriali del Friuli Venezia Giulia;

b) esclusivamente nell'ambito di un'ATS, se soggetti di diritto privato o società cooperative.

5. Nel caso di presentazione di progetti nell'ambito di un'ATS, ai sensi del comma 4, lettera b), il soggetto capofila dell'ATS è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

6. I soggetti interessati al presente Avviso non possono presentare, in qualità di proponente singolo o capofila, domanda di incentivo sull'Avviso "Progetti educativi e didattici" approvato con la medesima deliberazione di Giunta regionale di approvazione del presente Avviso, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate.

7. I soggetti interessati al presente Avviso possono presentare, in qualità di proponente singolo o capofila, domanda di incentivo sull'Avviso "Eventi e Manifestazioni" approvato con la medesima deliberazione di Giunta regionale di approvazione del presente Avviso, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1.

art. 4 termini e modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti interessati presentano al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali, di seguito denominato Servizio, apposita domanda di concessione dell'incentivo, con le modalità di cui al comma 3.

2. La domanda di concessione dell'incentivo è sottoscritta, a pena di inammissibilità, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo:

a) per le ATS, dal legale rappresentante del soggetto capofila o da persona munita di delega generale o speciale autocertificata;

b) per gli enti locali territoriali del Friuli Venezia Giulia, dal legale rappresentante o dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento.

3. La domanda, redatta su apposita modulistica, scaricabile dal sito www.regione.fvg.it, è trasmessa perentoriamente entro il 23 gennaio 2018 esclusivamente tramite posta elettronica certificata (di seguito, PEC) da una casella PEC del soggetto mittente all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it.

Faranno fede la data e l'orario indicati dalla casella di PEC del soggetto mittente.

4. Ogni domanda sarà composta da:

- a) domanda d'incentivo;
- b) descrizione progetto;
- c) dichiarazioni;
- d) documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità e chiaramente leggibile;
- e) scheda di adesione per la costituzione dell'ATS e documento di identità del legale rappresentante di ogni singolo componente in corso di validità e chiaramente leggibile;

L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi ovvero per qualsiasi altro motivo, non sia trasmessa nei termini perentori di cui al comma 3.

5. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. La documentazione richiesta dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella comunicazione.

6. Le successive comunicazioni e richieste tra l'Amministrazione regionale e i beneficiari avvengono via PEC, salvo diversa indicazione del Servizio.

7. La domanda è ritenuta inammissibile nei casi in cui:

- a) sia presentata oltre il termine di scadenza;
- b) sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 3;
- c) sia priva della sottoscrizione dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo;
- d) l'incentivo richiesto non rispetti i limiti previsti dall'articolo 2 comma 2.

art. 5 esclusioni

1. Sono esclusi i progetti le cui finalità non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso.

2. Sono escluse altresì le iniziative a carattere meramente rievocativo, nonché quelle aventi ad oggetto unicamente celebrazioni commemorative, raduni d'arma o la sola realizzazione di produzioni editoriali, audiovisive e multimediali.

3. Non possono comunque presentare domanda, in qualità di capofila, a pena di inammissibilità, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della Legge, le fondazioni bancarie, le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) ed enti di formazione professionale e le Università.

art. 6 criteri di valutazione e di priorità

1. Ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria, sono stabiliti i criteri e i rispettivi punteggi allegati in calce al presente Avviso – Allegato criteri. Nel caso di progetti a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

- a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri valutativi qualitativi;

b) ordine cronologico di presentazione della domanda.

art. 7 modalità di selezione dei progetti, attività istruttoria e graduatoria

1. Nel caso in cui un soggetto risultasse assegnatario sia dell'incentivo previsto dal presente Avviso che dell'incentivo previsto sull'Avviso "Eventi e Manifestazioni", approvato con la medesima deliberazione di Giunta regionale di approvazione del presente Avviso, dovrà rinunciare ad uno dei due incentivi, comunicando al Servizio tramite PEC su quale dei due Avvisi intende beneficiare del contributo e a quale conseguentemente intende rinunciare. Tale scelta e la correlativa rinuncia, nel caso in cui il soggetto beneficiario dell'incentivo previsto dal presente Avviso fosse un'ATS, dovrà riguardare non solo il capofila dell'ATS, ma anche tutti i componenti della stessa ATS; la mancata rinuncia all'incentivo ottenuto sull'Avviso "Eventi e Manifestazioni", da parte anche di uno solo dei componenti dell'ATS, comporta l'inammissibilità all'incentivo previsto dal presente Avviso.

2. Attraverso l'attività istruttoria è accertata l'ammissibilità delle domande, con la verifica della regolarità formale e della completezza. I progetti risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria, di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei criteri valutativi oggettivi e valutativi qualitativi, di cui all'Allegato in calce al presente Avviso – Allegato criteri, da una Commissione di valutazione. La Commissione è nominata con decreto del Direttore Centrale competente in materia di cultura ed è composta dal Direttore del Servizio Attività Culturali o da un suo delegato, con funzione di presidente, dal coordinatore della struttura competente per l'attuazione della legge regionale 11/2013 o da un suo delegato e da un rappresentante della PromoTurismoFvg. La Commissione può avvalersi della consulenza di un esperto esterno di comprovata esperienza e professionalità nel settore interessato alla consulenza richiesta, per l'espressione di un giudizio attinente ai criteri qualitativi valutativi di cui all'art.6 ed alla Tabella 1.

3. Le sedute della Commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal presidente. La Commissione ha sede presso la struttura competente, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio.

4. Acquisiti gli esiti della valutazione della Commissione di valutazione è approvata, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, la graduatoria dei progetti finanziati, di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse e di quelli inammissibili.

art. 8 quantificazione dell'incentivo, modalità di concessione e di erogazione del finanziamento regionale

1. L'importo della partecipazione finanziaria regionale è stabilito secondo la tabella sotto riportata e con riferimento ai punteggi attribuiti in base all'articolo 6:

da 85-100 punti	100% dell'incentivo richiesto
da 74-84 punti	90% dell'incentivo richiesto
da 69-73 punti	80% dell'incentivo richiesto

2. Qualora un progetto valutato in sede di commissione ottenga un punteggio inferiore ai 69 punti in nessun caso sarà ammesso a finanziamento.

3. Nel caso in cui, ai sensi del comma 1, l'importo dell'incentivo sia inferiore al fabbisogno finanziario, il soggetto beneficiario può variare gli elementi progettuali nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1

e 2 dell'articolo 9, garantendo la copertura del fabbisogno non soddisfatto con altre entrate o con risorse proprie.

4. A seguito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 4, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione dell'incentivo fissando il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione per l'accettazione del contributo.

5. Il finanziamento regionale è concesso con decreto del Direttore del Servizio entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

6. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Legge, l'erogazione anticipata dell'incentivo assegnato è pari al 100 per cento del suo importo ed è effettuata, ove richiesta all'atto della domanda, entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

7. Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto è erogato l'incentivo, se non richiesto ai sensi del comma 6, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità.

art.9 variazioni in itinere

1. Con riferimento ai progetti finanziati nella graduatoria sono considerate ammissibili le variazioni che non comportano una modifica sostanziale dell'iniziativa progettuale. Le variazioni che comportano una modifica sostanziale devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio il quale provvede alla relativa valutazione ed eventuale autorizzazione della modifica richiesta.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate all'attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi del progetto, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che alterino il punteggio di valutazione in modo rilevante ai fini di una utile collocazione in graduatoria.

3. In caso di dubbi sulla significatività dell'alterazione di cui ai commi 1 e 2, il Servizio può avvalersi della Commissione di valutazione che viene appositamente riconvocata.

art. 10 modalità di comunicazione degli atti del procedimento

1. L'avvio del procedimento amministrativo contributivo è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione e tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento.

2. Le graduatorie dei progetti ammissibili a finanziamento e l'elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento, con l'indicazione dei motivi di inammissibilità, sono pubblicate sul sito web istituzionale della Regione e tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale dell'esito della valutazione del progetto.

art. 11 spese ammissibili

1. La spesa per essere ammissibile deve essere relativa al progetto presentato, che si deve svolgere a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale ed entro il termine di presentazione del rendiconto.

2. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

a) spese di personale relative al progetto finanziato: in particolare, retribuzione lorda del direttore artistico, dei consulenti per la direzione, degli organizzatori, del personale artistico, del personale tecnico, dei relatori, degli studiosi, del personale amministrativo, assunti o altrimenti contrattualizzati con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o prestazione d'opera, e relativi oneri fiscali, previdenziali,

assicurativi a carico del soggetto beneficiario; spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario, ed eventuali diarie forfettarie, se predeterminate contrattualmente dal soggetto beneficiario. Tra le spese di vitto sono ammissibili esclusivamente il pranzo e la cena. Le spese e gli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi per il personale amministrativo sono ammissibili nella misura massima del 30% dell'importo dell'incentivo;

b) spese direttamente collegabili al progetto: a titolo esemplificativo spese per l'acquisto o il noleggio di scenografie, costumi e strumentazione tecnica, luce e suoni; spese per prestazioni di terzi per allestimenti di strutture architetture e mobili di scenografie, montaggio, smontaggio e facchinaggio; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore o ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; beni strumentali se necessari alla realizzazione del progetto (max 20% dell'incentivo regionale) spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative, spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio e altre spese di allestimento, spese per premi e concorsi.

c) spese di pubblicità e di promozione relative al progetto finanziato: in particolare spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese per la gestione e la manutenzione del sito web;

d) spese per la gestione di spazi relativi al progetto finanziato: in particolare, spese per la locazione di spazi per gli spettacoli o le altre attività culturali; spese per la manutenzione, per le utenze e per la pulizia degli spazi per gli spettacoli o per altre attività culturali;

e) spese generali di funzionamento: in particolare, spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese per i servizi professionali forniti da commercialisti o avvocati, di consulenza all'amministrazione, di consulenza del lavoro, di consulenza giuridica, di consulenza economica e di consulenza tecnica; spese relative agli automezzi intestati al soggetto beneficiario, spese assicurative per responsabilità civile;

f) spese di rappresentanza, costituite da spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali per un importo complessivo non superiore al 5% dell'incentivo concesso;

3. Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della Legge, le spese generali di funzionamento, di cui al comma 2, lettera e), non esclusivamente riferibili al progetto, si considerano ammissibili fino al 5 per cento dell'importo dell'incentivo. Sono ammissibili spese generali di funzionamento per una percentuale superiore al 5 per cento, e comunque nella misura massima del 30 per cento dell'incentivo, se è documentata la loro esclusiva riferibilità al progetto.

4. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui al comma 2, lettere b) ed e) sono ammissibili nella misura massima del 20% dell'importo dell'incentivo;

5. Ai sensi dell'art.5, comma 2 bis della Legge, gli eventi e le manifestazioni, se aventi carattere transnazionale, possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale per un periodo non superiore a metà della loro durata e le spese sostenute al di fuori del territorio regionale non possano superare il 50% del contributo concesso.

art. 12 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
- b) contributi in natura;
- c) spese per l'acquisto di beni immobili, mobili registrati;
- d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
- e) altre spese prive di una specifica destinazione;
- f) liberalità, necrologi;
- g) spese per oneri finanziari;

art. 13 documentazione di spesa

- 1.** La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto capofila dell'ATS o all'Ente locale territoriale del Friuli Venezia Giulia ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.
- 2.** La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati dal documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.
- 3.** E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.
- 4.** Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.
- 5.** I rimborsi di spesa per viaggio, vitto e alloggio sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data della missione cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato. Le spese di viaggio sono attestate da titoli di trasporto pubblico e da ricevute di pagamento di pedaggi autostradali. I rimborsi chilometrici sono calcolati in base alle vigenti tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI. I rimborsi non possono riguardare spese per viaggio, vitto e alloggio forniti a soggetti diversi dal soggetto rimborsato.
- 6.** Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato attraverso il modulo F24 o il CUD relativo al lavoratore.
- 7.** Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.
- 8.** Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.
- 9.** Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e nel caso di ricariche telefoniche dal pagamento dal quale risulti il numero di telefono ricaricato che deve essere intestato al beneficiario.

art. 14 documentazione comprovante la realizzazione del progetto

Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video da cui emerge l'evidenza data alla contribuzione regionale.

art. 15 rendicontazione della spesa

1. Il rendiconto è composto da:

a) per soggetti beneficiari che siano imprese, ai sensi degli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 7/2000:

- copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali,
- eventuale certificazione della spesa;

b) per soggetti beneficiari che siano enti locali, enti pubblici, enti regionali, enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, università o enti di ricerca di diritto pubblico, l'Agenzia per lo sviluppo del turismo (PromoTurismo FVG), società partecipate con capitale prevalente della Regione oppure enti o consorzi di sviluppo industriale, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000:

- dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;

c) per soggetti beneficiari che siano istituzioni, associazioni senza fini di lucro, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), fondazioni e comitati, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000:

- elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dal Servizio.

2. In applicazione dell'articolo 18, comma 1 della Legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente Avviso sono rendicontate fino al totale dell'incentivo concesso.

3. Il rendiconto e la documentazione allegata sono presentati perentoriamente entro il 30 settembre 2019.

4. Il rendiconto è approvato entro novanta giorni dalla presentazione.

art. 16 rideterminazione dell'incentivo

1. L'incentivo regionale è rideterminato e ridotto qualora dall'esame del bilancio consuntivo particolare relativo al progetto:

- a) emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
- b) la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso.

art. 17 revoca dell'incentivo

1. L'incentivo è revocato, nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;

- b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
- c) mancata presentazione del rendiconto nel termine di cui all'articolo 15, comma 3;
- d) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del progetto originariamente presentato, se non comunicato ai sensi dell'art. 9, comma 1 e 2.

art. 18 obblighi di pubblicità e di informazione

1. I beneficiari sono tenuti a inviare il calendario delle attività progettuali secondo le modalità che verranno successivamente indicate dalla struttura competente.
2. Su tutto il materiale con cui è promosso il progetto, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria, va posto il logo della Regione.
3. Nel corso dello svolgimento del progetto, i beneficiari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti.
4. Il Servizio competente è autorizzato a verificare l'andamento del progetto in collaborazione con l'ente beneficiario al fine di garantire la conformità e la congruenza rispetto al progetto finanziato.
5. Il beneficiario si impegna a consegnare alla Struttura competente eventuali copie del materiale prodotto.

art. 19 trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente Avviso saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente Avviso e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
2. Il conferimento dei dati personali, di cui al comma 1, è obbligatorio ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento della conseguente procedura di valutazione.
3. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.
4. Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà, mentre il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio attività culturali. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.
5. La presentazione della domanda di incentivo comporta il consenso alla trasmissione ad eventuali richiedenti in sede di accesso agli atti della proposta progettuale.

art. 20 norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

ALLEGATO CRITERI

Criteria per la valutazione di Progetti riguardanti "Grandi eventi e manifestazioni", anche transnazionali, attinenti ai fatti della prima guerra mondiale

CRITERIO		PUNTEGGIO MAX	INDICATORI	
a)	CRITERI VALUTATIVI OGGETTIVI	30/100		
1	Capacità del soggetto (o dei soggetti componenti l'ATS) di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici	Punti 10	Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente nell'ultimo triennio Finanziamenti da privati (aziende, fond. bancarie ecc.) Finanziamenti pubblici locali e regionali Finanziamenti nazionali e internazionali	Punti 2 Punti 3 Punti 5
2	Diffusione sul territorio regionale	Punti 5	Numero di Comuni della Regione FVG direttamente coinvolti nelle attività progettuali Fino a 2 Da 3 a 5 Oltre 5	Punti 2 Punti 3 Punti 5
3	Apporto di fondi al progetto (pubblici e/o privati) diversi dal contributo regionale	Punti 10	Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale Apporto di fondi da 1.500 a 5.000 euro Apporti di fondi da 5.001 fino a 10.000 euro Apporto di fondi oltre 10.000 euro	Punti 3 Punti 5 Punti 10
4	Produzione/realizzazione di materiale audiovisivo, musicale, letterario	Punti 5	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Punti 5 Punti 0
b)	CRITERI VALUTATIVI QUALITATIVI	65/100		
1	Competenza ed esperienza del soggetto proponente in relazione al progetto presentato	Punti 5	Voto da 0 (insufficiente) a 5 (ottimo) graduato dalla Commissione	
2	Congruenza delle attività in relazione agli obiettivi del progetto e della legge e congruenza delle risorse umane e finanziarie in rapporto agli obiettivi e alle	Punti 10	Voto da 0 (insufficiente) a 10 (ottimo) graduato dalla Commissione	

	attività previste			
3	Qualità della proposta progettuale. Valutazione qualitativa dell'impatto culturale dell'iniziativa (anche dal punto di vista della sua valenza internazionale)	Punti 15	Voto da 0 (insufficiente) a 15(ottimo) graduato dalla Commissione	
4	Coinvolgimento attivo di studenti/ragazzi nella realizzazione delle attività progettuali	Punti 5	Voto da 0 (insufficiente) a 5(ottimo) graduato dalla Commissione	
5	Capacità del progetto di recuperare storie, memorie, musiche e scritti della prima guerra mondiale reinterprestandoli in chiave contemporanea	Punti 5	Voto da 0 (insufficiente) a 5 (ottimo) graduato dalla Commissione	
6	Capacità del progetto di valorizzare e promuovere le specificità del territorio regionale, della sua storia e della sua popolazione con particolare riferimento agli eventi svoltisi dall'estate 1918 fino alla fine del 1919	Punti 10	Voto da 0 (insufficiente) a 10 (ottimo) graduato dalla Commissione	
7	Capacità del progetto di valorizzare e promuovere il territorio e di rispondere alle linee del piano strategico di PromoTurismoFVG, in riferimento al prodotto turistico della Grande Guerra	Suddivisi nei seguenti sotto criteri: Punti 15		
7a)	Coinvolgimento di una o più figure di rilievo nazionale o internazionale sui temi: Grande Guerra e/o Turismo Storico della Grande Guerra	Punti 5	Voto da 0 (insufficiente) a 5(ottimo) graduato dalla Commissione	
7b)	Organizzazione degli eventi in luoghi in cui le testimonianze della Grande Guerra siano visibili e turisticamente fruibili	Punti 5	Voto da 0 (insufficiente) a 5(ottimo) graduato dalla Commissione	
7c)	Modalità di comunicazione e promozione dell'evento	Punti 5	Voto da 0 (insufficiente) a 5(ottimo) graduato dalla Commissione	
c)	CRITERI TEMATICI (a scelta)	5/100		
1	Trattati di pace. Come costruire una nuova guerra: traccati e similitudini con le guerre contemporanee	Punti 5	Voto da 0 (insufficiente) a 5(ottimo) graduato dalla Commissione	
2	Capacità del progetto di approfondire le conseguenze sociali e culturali della fine del conflitto sui territori dell'attuale Friuli Venezia Giulia			

		Punti 100		
--	--	-----------	--	--

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE